



COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

Dr. CONRADO

N. 252 del Reg.

del 17 OTT 2008

DE LIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione Regolamento incarichi di collaborazione autonoma.

L'anno duemila otto il giorno 17 del mese di Ottobre

Alle ore 08.30 nel Palazzo Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la GIUNTA MUNICIPALE.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

NOMI	SI	NO
ACCOLLA Michele		X
AIELLO Gioacchino	X	
ARENA Santi	X	
CAMMALLERI Antonio	X	
CONTENTO Carmela	X	
DE FILIPPO Vincenzo		X
FAZIO Giovanni	X	
FRATERRIGO Giovanna	X	
GERACI Calogero	X	
GIUNTA Luigi Antonio		X

UFFICIO RAGIONERIA
Dimostrazione della disponibilità dei fondi per l'assunzione dell'Impegno di spesa

Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Addi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

Presiede: IL SINDACO DR. MASSIMO CARRUBBA

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune ERSSA ROSA CALVO

LA GIUNTA

su invito del Sindaco

Visita la proposta di deliberazione n. 04 del 15 10 2008

Visito che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

con voti unanimi

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione come di seguito riportata.

Premesso :

- che il dl. n. 112 del 25 giugno 2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione delle finanze pubbliche e la perequazione tributaria" all'art. 46, rubricato "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione", reca modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni;
- che l'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, modificato dall'art. 46, comma 1, del dl. n. 112/2008 (convertito con legge n. 113/2008), prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - α) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- che l'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, sostituito integralmente dall'articolo 46, comma 2, del dl. n. 112/2008, prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge;

dato atto:

- che l'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, sostituito integralmente dall'art. 46, comma 3, del dl. n. 112/2008, prevede che con il regolamento di cui all'articolo 89 del d.lgs. n. 267/2000 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni e che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione;

considerato:

- che è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accettare la maturata esperienza nel settore;
- che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti;

- tenuto conto che con deliberazione di G.M. n. 277 del 23/12/2004 è stato approvato il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e ritenuto dover provvedere alla sostituzione dell'art. 44 intitolato "Incarichi esterni", con il regolamento di cui al presente atto;

Visti:

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge n. 133/2008 ;

dato atto:

- che ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dai responsabili dei Servizi interessati;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, che si compone di n. 13 articoli;
2. dare atto che l'allegato regolamento è approvato ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L.n. 244 del 24/12/2007 e successive modifiche ed integrazioni e modifica l'art. 44 del regolamento degli Uffici e dei Servizi del quale costituisce stralcio;
3. di provvedere alla trasmissione del presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 244/2007;
4. di trasmettere copia del presente atto ai responsabili dei Servizi;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del dlgs. N. 267/2000.

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11-12-1991 n° 48 (art. 53 L. 142/90) come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Augusta, li 15/10/2008

IL CAPO SETTORE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Francesca GANCI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Augusta, li 15/10/2008

IL CAPO SETTORE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Francesca GANCI

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
IL SINDACO
(Dr. Massimo CARRUBBA)

L'Assessore Anziano

AIELLO A.

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Francesca GANCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno:

18 OTT 2008

festivo

Augusta, li

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Francesca GANCI

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 18 OTT 2008 al 01 NOV 2008

e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Augusta, li

13 NOV 2008

Il Messo Comunale

Giuseppe Caccaguerri

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Francesca GANCI

Avv. Lucia CIPRIANO

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 12, comma 2 L.R. 44/91.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. Art. 12, comma 1 L.R. 44/91.

Augusta, li

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Francesca GANCI

COMUNE DI AUGUSTA

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il Segretario Generale

Augusta, li

Regolamento per il conferimento di Incarichi di collaborazione autonoma Stralcio Regolamento degli uffici e dei Servizi

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. le procedure comparative adottate dal Comune di Augusta, per il conferimento degli incarichi individuali a soggetti esterni con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Rientano nella presente disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali il Comune di Augusta, in relazione a specifici progetti o ai programmi funzionalmente connessi con l'attività dell'Ente, necessita di una prestazione altamente qualificata o comunque non ottenibile attraverso la propria dotazione di personale. Detti incarichi non devono riguardare attività generiche e comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'Ente. Gli Incarichi possono essere affidati solo in relazione alle attività istituzionali stabilite dalla legge.

Rispondono ai requisiti del precedente comma:

- gli incarichi di studio, ricerca, consulenza;
- incarichi a contenuto operativo consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Articolo 2 (Definizioni)

Gli incarichi di cui al precedente art. 1 possono configurarsi come:

- rapporto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, per il quale si intende quel rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato;
- rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo;
- incarico professionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione di tipo intellettuale, rispondente alla disciplina del codice civile nonché dalle norme dell'ordinamento professionale al quale appartiene l'incaricato, è priva di qualsiasi forma di coordinamento o direzione da parte del committente.

Articolo 3 (Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne)

L'Amministrazione conferisce gli incarichi esterni di cui al precedente art. 1, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione;
- c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione;
- e) il compenso corrisposto deve essere proporzionato all'attività effettivamente prestata e l'utilità conseguita;
- f) attestazione da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario in merito al rispetto del limite di spesa stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 56 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 11 del presente regolamento:

Articolo 4 **(Competenze)**

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dai Dirigenti secondo le rispettive competenze. E' attribuita agli stessi la responsabilità delle procedure di seguito disciplinate.

Articolo 5 **(Procedure)**

Al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura comparativa, il Comune di Augusta emana apposito avviso di selezione nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi.

L'avviso di selezione per la stipula dei contratti viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente, per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni. Resta ferma la possibilità del dirigente di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicizzazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

A tale scopo il dirigente competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.

L'avviso di ciascuna procedura selettiva deve contenere:

- la descrizione della professionalità richiesta e i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- le modalità selettive previste (titoli oppure titoli e colloquio);
- la indicazione del contenuto dell'eventuale colloquio;
- il diario dell'eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 3 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, da rendere noto successivamente ai candidati almeno 5 giorni prima del colloquio stesso mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Augusta;
- ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

Articolo 6 **(Modalità e criteri di selezione)**

La selezione è affidata al Dirigente del Settore nel quale si rende necessario l'ausilio del prestatore. Il Dirigente può avvalersi di apposita commissione, che egli stesso presiede, costituita da membri interni.

La selezione è effettuata sulla base di una valutazione, basata sui seguenti parametri:

- analisi del curriculum;
- eventuale colloquio.

Ne lli prima ipotesi l'assegnazione dell'incarico avviene a seguito di esame comparativo dei titoli, miranti ad accertare la maggiore coerenza degli stessi con la formazione professionale e l'esperienza richiesta per l'attività da espletare, in relazione allo specifico obiettivo o progetto.

Ne lli seconda ipotesi alla valutazione dei titoli si aggiunge un colloquio mirante a valutare le competenze tecnico-professionali e le capacità relazionali e motivazionali.

In ambedue i casi la procedura di valutazione non costituisce procedura di reclutamento.

Ne l caso colui al quale l'incarico è assegnato non possa accettare, lo stesso può essere assegnato ad altro candidato che abbia partecipato alla procedura comparativa e sia stato positivamente valutato.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 7 **(Conferimento dell'incarico)**

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, che deve contenere i seguenti elementi:

- la natura della prestazione;
- la tipologia dell'incarico;
- l'oggetto e gli obiettivi dell'attività;
- il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- la durata;
- il compenso.

Il contratto viene sottoscritto dal Dirigente del settore interessato. Qualora assuma la forma della lettera d'incarico, il prestatore d'opera deve espressamente sottoscrivere la stessa per accettazione.

Il Dirigente competente è responsabile della corretta procedura di conferimento degli incarichi e del regime di efficacia e pubblicità degli stessi, come specificato nei successivi articoli 8 e 9. Lo stesso Dirigente, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà inoltre stilare una relazione finale che attesti il conseguimento degli obiettivi a seguito dell'espletamento dell'incarico.

Articolo 8 **(Regime di efficacia degli incarichi)**

Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della legge n. 244/2007, i contratti relativi agli incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 **(Regime di pubblicità degli incarichi)**

Ai sensi dell'art. 3 comma 54 della Legge n. 244/2007, modificativo dell'art. 1 comma 127 della legge n. 662/1996, l'Amministrazione Comunale è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione

del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Dirigente preposto.

Articolo 10 (Disposizioni particolari)

Il Dirigente competente, con provvedimento adeguatamente motivato, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e dell'eventuale normativa di riferimento, può procedere all'individuazione del prestatore d'opera, mediante avviso di selezione rivolto ad almeno tre soggetti (qualora sussistano in tale numero soggetti idonei), con rispetto del principio di rotazione degli incarichi, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

- per incarichi individuali di durata non superiore a complessivi 60 giorni nell'anno di riferimento e in relazione ai quali si preveda di corrispondere un compenso non superiore ad € 5.000,00;

Può inoltre procedere mediante procedura semplificata come sopra descritta o anche mediante l'affido diretto, nelle seguenti situazioni:

- a) per casi di particolare urgenza non imputabile all'Ente o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero relative a competenze specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) quando l'incaricato sia un dipendente della pubblica amministrazione, debitamente autorizzato dalla propria amministrazione, se non a part-time e sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'incarico richiesto, in relazione ad incarichi per i quali si preveda di corrispondere un compenso non superiore ad € 5.000,00;
- d) per collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, la partecipazione a commissioni di concorso.

Nei casi suindicati è comunque fatto obbligo al Dirigente competente di dare pubblicità dell'incarico affidato mediante avviso, da pubblicare per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni sul sito internet dell'Ente (nel rispetto degli art. 8 e 9 del presente regolamento).

Non soggiacciono alla disciplina degli art. 5 e 6 del presente regolamento gli incarichi inerenti la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale dell'Amministrazione, gli appalti pubblici, le esternalizzazioni dei servizi e gli incarichi di competenza del nucleo di valutazione.

- Restano altresì esclusi gli incarichi di collaborazione di Staff, conferite ex art. 90 del T.U.E.L per le esigenze degli uffici di supporto agli organi di direzione politica.

Articolo 11 (Limite di spesa)

Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato annualmente nel bilancio di previsione.

Articolo 12
(Responsabilità)

Sono responsabili amministrativamente i Dirigenti che ricorrono a contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o utilizzano i collaboratori come lavoratori subordinati.

Articolo 13
(Disposizioni finali)

Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dai regolamenti dell'Ente, incompatibili con il presente regolamento. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.